



LU-VE S.p.A.

Sede legale in Varese – Via Vittorio Veneto n. 11
Capitale sociale euro 62.704.488,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Varese n. 01570130128
Iscritta al R.E.A. di Varese al numero 191975

AVVISO AGLI AZIONISTI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Uboldo (Varese), 3 luglio 2025 - Si rende noto che in data odierna è intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea Straordinaria**”) che in data 1° luglio 2025 ha approvato le proposte di modifica dell'art. 6 *bis* (“**Maggiorazione del diritto di voto**”) dello Statuto sociale di LU-VE S.p.A. (“**LU-VE**” o la “**Società**”) volte a introdurre, tra l'altro, il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore.

Gli azionisti di LU-VE che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione di approvazione della suddetta modifica dell'art. 6 *bis* dello Statuto della Società saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del Codice civile (il “**Diritto di Recesso**”) entro 15 giorni dalla data odierna (data di iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese di Varese – la “**Data di Iscrizione**”) e pertanto, entro il **18 luglio 2025 (incluso)**.

Si ricorda che il recesso da parte degli azionisti legittimati è un diritto e non un obbligo e, pertanto, i medesimi possono decidere se intendono o meno esercitarlo.

1. Azionisti legittimati all'esercizio del Diritto di Recesso

Come previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 8, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), sono legittimati ad esercitare il Diritto di Recesso in relazione a tutte o a parte delle azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) detenute, gli azionisti di LU-VE che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione di approvazione della modifica dell'art. 6 *bis* dello Statuto della Società (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all'Assemblea Straordinaria, o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal voto).

In conformità alle previsioni dell'art. 127-*bis*, comma 2, del TUF, al fine dell'esercizio del Diritto di Recesso, si considerano ricompresi tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione anche coloro a favore dei quali sia stata effettuata la registrazione in conto delle Azioni, successivamente alla *record date* dell'Assemblea Straordinaria (cioè il 20 giugno 2025) e prima dell'apertura dei lavori assembleari.

2. Valore di Liquidazione

Il prezzo di liquidazione delle Azioni da riconoscere agli azionisti che intendano esercitare il Diritto di Recesso (gli “**Azionisti Recedenti**”) è pari a **Euro 28,82** per ciascuna Azione (il “**Valore di Liquidazione**”) che è stato determinato nei termini di legge, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo LU-VE su *Euronext Star Milan* nei sei mesi precedenti il 29 maggio 2025, ovvero la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

3. Procedura per l'esercizio del Diritto di Recesso

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del Codice civile, gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il proprio Diritto di Recesso, in relazione a tutte o parte delle Azioni da essi detenute, inviando – entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 18 luglio 2025 (incluso) – apposita dichiarazione (la “**Dichiarazione di Recesso**”) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo luve.corporate@lamiapec.it o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: LU-VE S.p.A., Via Vittorio

Veneto n. 11, 21100 Varese (VA), all'attenzione del *General Counsel*. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di decadenza farà fede la data del timbro di spedizione o, in ipotesi di invio tramite PEC, la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.

La Dichiarazione di Recesso potrà essere effettuata utilizzando il modello messo a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor” - “Governio societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 1° luglio 2025”).

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 2437-bis, comma 1, del Codice civile, ovvero:

- i dati anagrafici, il codice fiscale o codice identificativo nazionale, il domicilio e un recapito telefonico ed eventualmente di posta elettronica dell'Azionista Recedente, per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- il numero di Azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; e
- l'indicazione dell'intermediario autorizzato presso cui è acceso il conto sul quale sono depositate le Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso (l'“**Intermediario**”).

L'Azionista Recedente sarà, inoltre, tenuto a chiedere all'Intermediario, contestualmente all'invio alla Società della Dichiarazione di Recesso, l'emissione della comunicazione (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) ai sensi dell'art. 43, comma 1, del provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato (il “**Provvedimento Unico**”) attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'Intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle Azioni. Qualora le Azioni siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'Azionista Recedente dovrà altresì allegare alla Dichiarazione di Recesso l'attestazione del creditore pignoratizio (o del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'Azionista Recedente.

È responsabilità degli Azionisti Recedenti: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso; e (ii) inviare la Dichiarazione di Recesso a LU-VE entro e non oltre il termine di 15 giorni sopra indicato, ovvero entro il 18 luglio 2025 (incluso). Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il suddetto termine di decadenza, o non in conformità alle modalità prescritte, o sprovviste delle necessarie informazioni, o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell'Intermediario, non verranno prese in considerazione e il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

4. Liquidazione delle Azioni per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso

Nel caso in cui uno o più azionisti di LU-VE dovessero esercitare il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del Codice civile. In particolare, fermo restando che maggiori dettagli saranno messi a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili:

(i) in primo luogo, le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione agli altri azionisti di LU-VE in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese di Varese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, gli azionisti avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoplate (l'“**Offerta in Prelazione**”);

(ii) in secondo luogo, qualora all'esito dell'Offerta in Opzione (e della contestuale Offerta in Prelazione) residuassero Azioni rimaste inoplate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di

prelazione da parte dei soci, LU-VE, sulla base dell'esito delle predette offerte, valuterà l'opportunità di collocare sul mercato tali Azioni a terzi (il **"Collocamento a Terzi"**);

(iii) a esito dell'Offerta in Opzione, dell'Offerta in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni residue per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso saranno rimborsate ai termini di legge, entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso, mediante acquisto delle medesime da parte di LU-VE al Valore di Liquidazione, utilizzando – nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2437-*quater*, comma 5, del Codice civile - le riserve disponibili.

Nel caso di avveramento (in assenza di rinuncia da parte della Società) di una o entrambe le condizioni risolutive descritte al successivo paragrafo 5, le Dichiarazioni di Recesso saranno prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'Offerta in Opzione, dell'Offerta in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, né all'acquisto delle Azioni residue da parte della Società e le Azioni degli Azionisti Recedenti continueranno ad essere di proprietà degli stessi.

5. Condizioni Risolutive

Si ricorda che l'efficacia della suddetta modifica statutaria (e, pertanto, il potenziamento del voto maggiorato e il correlato Diritto di Recesso) verrà meno (e conseguentemente la liquidazione delle Azioni per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso non avrà luogo) in caso di avveramento di anche solo una delle seguenti condizioni risolutive (**"Condizioni Risolutive"**):

- (i) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE agli Azionisti Recedenti (l'**"Ammontare del Recesso"**), ecceda complessivamente l'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni); e/o
- (ii) l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere agli Azionisti Recedenti (pari a Euro 28,82 (ventotto/82) e (y) il prezzo di chiusura delle Azioni l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle Azioni oggetto di recesso che debbano essere acquistate da LU-VE, ecceda complessivamente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni),

fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 3, del Codice civile e/o (eventualmente) dai terzi che acquistino le Azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del Codice civile.

La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare a una o a entrambe le suddette Condizioni Risolutive, anche ove già avverate.

LU-VE comunicherà al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) delle Condizioni Risolutive stesse.

6. Indisponibilità delle Azioni oggetto di recesso

Si ricorda che l'esercizio del Diritto di Recesso è irrevocabile e che, in base a quanto disposto dall'art. 2437-*bis*, comma 2, del Codice civile e dall'art. 43, comma 2, del Provvedimento Unico, le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso saranno rese indisponibili dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione dell'Intermediario (e pertanto non saranno né cedibili né negoziabili) dalla data di esercizio del Diritto di Recesso e sino al trasferimento delle Azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) di una o entrambe le Condizioni Risolutive.

* * *

Il presente avviso è disponibile sul sito della Società, all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governance societaria & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 1° luglio 2025") e verrà inoltre pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 4 luglio 2025.